

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ENDRICH, MARIANI e DE SANCTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Modificazione degli articoli 201, 208 e 517 del codice  
di procedura penale in materia di motivi d'appello

ONOREVOLI SENATORI. — Il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, sancito nell'articolo 515 del codice di procedura penale, rende estremamente delicata e importante la redazione dei motivi d'appello, i quali fissano i limiti della cognizione attribuita al giudice di secondo grado (salvo, s'intende, il suo potere di: prendere in esame i punti della decisione connessi essenzialmente con quelli investiti dai motivi di gravame; dare del fatto una definizione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado; assolvere o dichiarare non doversi procedere nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 152 del codice predetto).

Il termine di venti giorni, concesso dall'articolo 201 per la presentazione dei motivi d'appello, spesso è insufficiente per una accurata e meditata elaborazione dei motivi stessi.

A parte la considerazione che può accadere, e in realtà accade sovente, che il difensore che ha il compito di redigere i motivi abbia, in quel medesimo turno di tempo, altri impegni professionali assorbenti e ur-

genti, occorre osservare che non di rado una parte notevole del breve lasso di venti giorni viene impiegata nel chiedere e nell'ottenere copia del provvedimento impugnato e di altri atti (del verbale di dibattimento, ad esempio), specie se essi sono voluminosi.

Se poi il difensore incaricato della redazione dei motivi è diverso da quello che ha assistito l'imputato nella precedente fase processuale, il termine di venti giorni è appena sufficiente per un'affrettatissima, superficiale lettura degli atti e per la presentazione di motivi sommari e incompleti.

È pertanto necessario che, in conformità a quanto il capoverso dell'articolo 529 dispone in materia di ricorso per cassazione, sia concesso alle parti private e ai difensori un termine ulteriore per modo che essi abbiano la possibilità d'integrare e di completare ponderatamente i motivi d'appello.

Al soddisfacimento di tale esigenza tende il nostro disegno di legge, il quale reca, all'uopo, modifiche agli articoli 201, 208 e 517 del codice di rito penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Nell'articolo 201 del codice di procedura penale, prima dell'ultimo capoverso, è inserito il seguente comma:

« In caso d'appello, se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al capoverso dell'articolo 208 ».

**Art. 2.**

All'articolo 208 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« In caso d'appello, appena i predetti atti giungono alla cancelleria del giudice dell'impugnazione, il cancelliere ne dà avviso alle parti private e ai difensori in conformità al secondo capoverso dell'articolo 151 ».

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appena avvenuta la notificazione prescritta dal capoverso dell'articolo 208, gli atti indicati in tale articolo sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello è proposto per i soli interessi civili ».